

COMUNE DI ANOIA

COMUNE DI ANOIA

DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ANOIA SUPERIORE

ANNO 196

Categoria

Classe

Fascicolo

OGGETTO

REGOLAMENTO

ACQUA POTABILE

Comune di A N O I A

Provincia di Reggio Calabria

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 90 del Reg.	OGGETTO:	Aggiornamento prezzi acqua potabile-
Data 27-8-1963		Regolamento tra per la distribuzione dell'acqua potabile.

L'anno millenovecento sessantatre, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore nove e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seconda convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Dr. Giuseppe Pasquale	sì	=	Cordiano Michele	=	sì
Sarleti Giuseppe	sì	=			
Mazzone Nicodemo	sì	=			
Condò Giuseppe	sì	=			
Tramarchi Alberico	sì	=			
Ceravolo Rocco	sì	=			
Cordiano Sebastiano	sì	=			
Ieraci Fortunato	sì	=			
Ciricosta Michelangelo	sì	=			
Gerace Giusepp'Antonio	sì	=			
Condò Salvatore	sì	=			

Presenti N. 11

Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Dr. Giuseppe Pasquale nella sua qualità di Sindaco - Assiste il Segretario Carbone Rag.

Francesco-

~~X Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori X~~

~~Signorix~~

90

La seduta è pubblica.

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Titolo I

NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

Ente gestore dell'acquedotto

Art. 1 - La direzione e la sorveglianza del servizio dell'acquedotto e il servizio di distribuzione dell'acqua potabile agli utenti sono affidati all'Ente gestore dell'acquedotto ed esplicitati in conformità delle norme e disposizioni del presente regolamento.

Vigilanza igienico sanitaria

Art. 2 - Il Direttore dell'Ufficio di igiene comunale esercita sul servizio dell'acquedotto la vigilanza commissagli come Ufficiale sanitario dalle disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Dell'acqua

Art. 3 - L'acqua è principalmente destinata agli usi privati e pubblici nel centro abitato.

Può essere pure concessa, quando ve ne sia disponibilità oltre i bisogni di cui al comma precedente, per gli usi industriali, con precedenza per gli usi alimentari. Gli stabilimenti industriali costruiti con regolare licenza possono chiedere l'acqua potabile per le abitazioni del personale.

Subordinatamente agli scopi suddetti può essere concessa per qualsiasi altro uso.

Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui al precedente comma, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti al successivo art. 31.

Sistema di distribuzione dell'acqua

Art. 4 - Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore, ed eccezionalmente, e sempre che non si tratti di acqua per uso potabile, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per bocche da incendio.

Specie delle concessioni

Art. 5 - Le concessioni si dividono in:

- a) ordinarie.
- b) provvisorie.

Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che volta a volta possono essere fissate nell'atto di concessione.

Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati all'infuori che dalle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni e dalle pubbliche fontanine nei limiti prescritti dall'art. 42, è vietato e considerato in malafede anche agli effetti penali.

Durata della concessione

Art. 6 - Le concessioni ordinarie hanno di norma la durata di un triennio. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 dicembre del secondo e del terzo anno successivo a quello in corso a seconda che la concessione abbia inizio nel 1° e nel 2° semestre dell'anno.

Potrà l'Ente gestore, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, autorizzare una più breve durata della concessione, da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura.

Modalità per la disdetta

Art. 7 - Gli utenti che non intendono rinnovare l'abbonamento per la fornitura dell'acqua almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione, e cioè entro il 30 Settembre, devono dichiararlo per iscritto all'Ente gestore.

In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo la facoltà dell'Ente gestore di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Tutte le spese di bollo o registrazione inerenti alla rinnovazione del contratto sono a carico degli utenti.

Per gli abbonamenti degli inquilini affittuari non è ammessa la tacita rinnovazione.

Titolo II

C O N C E S S I O N I

I. - Norme generali

Diritto alla concessione

Art. 8 - Salvo le limitazioni stabilite dall'art. 3 del presente regolamento, nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, l'Ente gestore, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, fa concessioni di acqua potabile e per altri usi, esigendo ove occorra, dai richiedenti, contributi sul costo delle condotte per ricuperi delle spese precedentemente sostenute per la costruzione delle canalizzazioni.

Concessioni su strade non canalizzate

Art. 9 - Per le strade interne non canalizzate l'Ente gestore può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un concorso nella spesa di costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.

I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate, caso per caso, dall'Ente gestore su proposta della Direzione tecnica dell'acquedotto, nella misura ritenuta sufficiente.

L'Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali un "diritto fisso di attacco" da corrispondersi per ogni concessione.

Obbligo delle concessioni

Art. 10 - I proprietari od usufruttuari di stabili su strade e piazze canalizzate hanno l'obbligo di fornire di acqua potabile, con le limitazioni di cui all'art. 3, gli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile.

Tale obbligo sarà imposto, ove occorra, con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento dell'Ufficiale sanitario ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda di concessione di acqua secondo le modalità dell'art. 16 del presente regolamento.

Scarico delle acque

Art. 11 - Ogni concessione d'acqua per qualunque uso è subordinata all'accertamento da parte della Direzione del servizio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dall'Ufficio di Igiene Comunale. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi, ed altri inconvenienti.

Concessioni sulle condotte di adduzione ai serbatoi

Art. 12 - E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, e sotto la osservanza di particolari disposizioni dallo stesso prescritte.

Norme per le concessioni

Art. 13 - Le concessioni d'acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili.

Potranno essere fatte pure ai fittuari col consenso legale del proprietario purchè la durata della concessione non ecceda i limiti della durata dell'affitto tuttora decorrente e comprovata da contratto di locazione di data certa.

Art. 14 - Le concessioni sono cumulative per tutte le località dello stesso edificio che appartengano alla stessa persona o servano al medesimo uso.

Nel caso di edifici in condominio la concessione viene fatta all'amministrazione del condominio che ne risponde ai sensi della legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, l'Ente gestore potrà ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione sempre che i proprietari si rendano garanti solidali di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

In casi particolari, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, può, per ragioni tecniche, farsi luogo a più concessioni e nel numero che verrà stabilito dall'Ente stesso.

In generale si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, gli interessi o le industrie, applicandosi a ciascuno la corrispondente tariffa.

Quando la concessione dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, occorre il consenso di tutti i condomini perchè possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata può far ricorso al Comune che, nell'interesse dell'igiene, potrà adottare i provvedimenti di competenza.

Art. 15 - Ciascun utente ha facoltà di ripartire l'acqua fra i dipendenti locatari con le limitazioni di cui all'art. precedente ed esigerne il corrispettivo pagamento in proporzione non superiore a quello che viene pagato all'Ente gestore, qualunque sia l'uso per cui la concessione è fatta.

Domanda di concessione

Art. 16 - La domanda di concessione d'acqua dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dall'Ente gestore, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e contenere le seguenti indicazioni:

- a) Cognome e nome e residenza del richiedente.
- b) Se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione.
- c) Indicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta e numero degli appartamenti di cui esso è composto.
- d) Dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

La richiesta fatta dal proprietario dov'essere accompagnata da titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla osta del proprietario della casa (steso su carta bollata) e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art. 6.

Ogni domanda di concessione d'acqua comporta il pagamento, a mezzo c.c. postale o di vaglia, della somma fissa di L. 1000 - a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di concessione.

Tale tassa resta efficace, perchè l'utente possa ottenere la concessione, per un periodo di mesi sei. Decorso detto termine oc correrà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non dipenda da fatto dell'Ente gestore. La tassa stessa sarà restituita all'u tente se la concessione non avrà luogo per determinazione dell'En te gestore.

Diritto di rifiuto e di revoca delle concessioni

Art. 17 - L'Ente gestore, previo accertamento e parere del Servizio tecnico dell'acquedotto, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere la domanda di concessione, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà dell'Ente gestore di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dall'Ente stesso.

Modalità successive alla richiesta di concessione

Art. 18 - Accertata la possibilità della concessione l'Ente gestore comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva degli eventuali contributi a fondo perduto sulle condotte stradali e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

Il preventivo sarà redatto in base ad apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali approvata dall'Ente gestore e dallo stesso riveduta quando occorre, con l'aumento della percentuale delle spese generali di amministrazione.

Potrà l'Ente gestore stabilire un rimborso a forfait delle spese di costruzione della derivazione trasversale commisurato alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed eventualmente all'importanza della concessione.

Art. 19 - Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento alla cassa dell'Ente gestore od a mezzo di c.c. postale, delle somme richieste a norma dell'art. 18 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dall'Ente stesso, redatto in carta legale.

Le stesse norme del presente articolo oltre al versamento della tassa di istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art. 16, valgono per lo spostamento di derivazioni di precedenti concessioni.

In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde all'Ente gestore ol tre il diritto di cui all'art. 16, tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

La concessione d'acqua per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata con la deliberazione di approvazione adottata dall'Ente gestore.

Norme per il pagamento delle spese

Art. 20 - L'Ente gestore potrà concedere a richiesta dello utente che il pagamento dei contributi sui tronchi stradali e delle spese di costruzione o rinnovo delle diramazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore, venga fatto ratealmente con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con modalità di pagamento da determinarsi dall'Ente stesso.

Art. 21 - Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per lavori eseguiti direttamente dal Servizio dell'acquedotto o a mezzo di installatori autorizzati, sono determinate in base ai prezzi della tariffa di cui al precedente art. 18.

In tutti i casi in cui l'Ente gestore esegua lavori a consuntivo a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati è firmato dall'utente in segno di accettazione.

Nel caso questa venga rifiutata si procede in controddittorio alle verifiche del lavoro e ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato le spese relative al collaudo sono addebitate all'utente.

Art. 22 - Spetta alla Direzione dell'Acquedotto di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo trimestrale richiesto dall'utente o dall'acquedotto determinato o consentito, e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collocamento del contatore.

Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, è applicato un rubinetto stradale di chiusura di cui solo gli agenti dell'acquedotto possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Di norma un rubinetto di arresto viene installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 23 - Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura od apparecchio su suolo pubblico e comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dal Servizio dell'acquedotto direttamente o a mezzo degli installatori dallo stesso autorizzati.

Proprietà delle condotte

Art. 24 - Le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale spesa degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Ente gestore restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà.

Manutenzione delle condotte

Art. 25 - La modifica o lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in particolare richiesti da lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia o dallo Stato, saranno eseguiti a cura diretta del Servizio dell'acquedotto ed a totale spesa degli utenti.

Art. 26 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Servizio dell'acquedotto e sono vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. La spesa relativa a tali operazioni è rimborsata sotto forma di canone fisso annuo da determinarsi dall'Ente gestore.

Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio dell'acquedotto il quale si riserva di chiudere la presa, qualora l'utente non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire di ufficio le riparazioni a carico dell'utente.

Art. 27 - Per ogni concessione e per ogni uso cui l'acqua è destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo trimestrale garantito, stabilito nell'atto di utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato.

I minimi consumi trimestrali per i diversi usi dell'acqua sono stabiliti nel successivo titolo III.

Il minimo di consumo garantito per ogni abbonamento non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dall'Ente gestore.

L'utente può però nel corso della concessione chiedere l'aumento del consumo minimo garantito da concedersi dall'Ente gestore salvo le limitazioni di cui all'art. 17. In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto in conformità dell'art. 68.

Il nuovo atto avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

Trapassi

Art. 28 - I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso l'Ente gestore degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi o la concessione fino alla sua scadenza.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta all'Ente gestore dell'acquedotto per la voltura dell'utenza.

La mancanza denuncia da parte del subentrante dà diritto allo Ente gestore di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti.

Variazioni di tariffe e del regolamento

Art. 29 - L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese della pubblicazione dell'avviso, la rescissione dello abbonamento sempre che non si tratti di concessione per uso domestico od igienico. La revoca, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal 1° giorno del trimestre solare successivo.

Impegni circa la fornitura dei consumi contrattuali

Art. 30 - Gli impegni dell'Ente gestore circa i quantitativi giornalieri di acqua in abbonamento si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dello apparecchio di misura, e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Per le concessioni a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente alla utenza concessa.

Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile l'Ente gestore ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

Interruzione di servizio - effetti - rivalse.

Art. 31 - L'Ente gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condutture, pur provvedendo, come è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, nè la risoluzione del contratto.

Se le interruzioni totali di deflusso durassero più di tre giorni e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che l'interruzione sia controllata in contraddittorio con l'incaricato del Servizio dell'acquedotto gli sarà concessa, per il tempo successivo, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'abbonato dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

Art. 32 - Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, l'Ente gestore avrà facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua ai privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso al diffalco delle quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore.

Risoluzioni di diritto delle concessioni

Art. 33 - Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) Nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente.

Restano salvi i diritti dell'Ente gestore, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione s'intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte dell'Ente gestore, allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso l'Ente gestore ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo penale, tutto l'importo del canone fino al termine della concessione.

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

Art. 34 - L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto. L'utente è responsabile verso l'Ente gestore dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua della stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni ai sensi del 2° comma dell'art. 26.

Revoca della concessione per abusi

Art. 35 - L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso l'Ente gestore, senza pregiudizio da parte di questo dell'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione, per le manomissioni della condotta, fino all'apparecchio misuratore compreso, per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi amovibili, ancorchè fatti dopo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione costituito in malafede anche agli effetti penali. Egli può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purchè dopo l'apparecchio misuratore e purchè l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

Art. 36 - La revoca della concessione nel caso previsto nel precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali anzi devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Inoltre l'Ente gestore per i casi suddetti può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

Art. 37 - Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento nella misura che sarà stabilita dall'Ente gestore.

II - Norme speciali

A) FONTANINE PUBBLICHE ED ALTRI IMPIANTI PER USI PUBBLICI

Art. 38 - Sono impianti per uso pubblico:

- a) le fontanine pubbliche nei limiti che saranno stabiliti dallo Ente gestore tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche come dal successivo art. 40;
- b) le bocche da inaffiamento di strade e giardini pubblici (idranti);
- c) gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, a carico dei Comuni;
- d) gli impianti ai pubblici lavatoi od abbeveratoi di animali, a carico dei Comuni;
- e) le bocche da incendio impiantate sul suolo stradale per conto dei Comuni.

Per gli usi di cui alle lettere a) c) d) l'acqua è erogata a deflusso modulato o a lente idrometrica; per gli usi di cui alla lettera e) l'erogazione è a deflusso libero, senza limitazione e misura, con le modalità prescritte all'art. 56 e seguenti. Per gli usi di cui alla lettera d) l'erogazione è misurata con contatore.

Art. 39 - Il prezzo per l'acqua erogata per gli usi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo precedente tanto per i canoni che per le eccedenze, è di L. ..50..... al mc, per gli impianti alimentati con acqua a gravità, è di L.% al mc, per gli impianti alimentati con acqua sollevata.

I canoni dovuti per l'uso delle bocche da incendio di cui alla lettera e) sono stabiliti all'art. 58.

Il minimo impegnativo per le concessioni di cui alle lettere a) b) c) d) sarà espresso in un numero intero di mc./giorno.

Per le concessioni che venissero accordate a richiesta dei Comuni in aumento a quelle che fossero stabilite per gli usi di cui alle lettere a) b) d) saranno applicate le rispettive tariffe aumentate del ..0...%.

Art. 40 - E' vietato di attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui ai precedenti articoli per usi diversi da quelli specificatamente indicati dagli articoli stessi. In tal caso di prelievi abusivi o derivanti da monomissioni, i maggiori consumi effettuati saranno determinati con i criteri di cui al successivo art. 77 e addebitati ai Comuni, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte dal regolamento.

Art. 41 - Il numero delle fontanine pubbliche per ciascun abitato viene stabilito dall'Ente gestore.

La distribuzione di esse sarà fatta secondo i bisogni degli abitati, tenute presenti la densità della popolazione da servire, la capacità economica della stessa, le eventuali difficoltà di estensione della rete idrica e degli altri servizi igienici nei quartieri. L'Ente gestore si attiene possibilmente alle indicazioni del Comune al quale spetta ogni responsabilità per la ubicazione prescelta ed a suo carico andranno le spese per eventuali spostamenti degli impianti.

Le fontanine, salvo casi speciali da vagliarsi dall'Ente gestore, saranno normalmente a getto intermittente.

Spetta ai Comuni la vigilanza delle pubbliche fontanine e sono a loro carico le spese per la manutenzione a detti impianti e segnatamente per quelle al meccanismo dei getti intermittenti.

Art. 42 - E' permesso di attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile e domestico.

E' pertanto vietato:

- a) di attingere e trasportare acqua delle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri cinquanta;
- b) di applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) di attingere acqua mediante canali, tubi od altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonchè in botti con o senza carro, o nei galleggianti;
- d) di modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.

Acque di rifiuto di impianti pubblici

Art. 43 - Le acque reflue delle pubbliche fontanine devono essere, a spese dell'Amministrazione Comunale, immesse nella fognatura. In mancanza di fognatura devono essere allontanate in modo che non ne derivi pregiudizio all'igiene pubblica. Potranno pure essere concesse a privati per uso agricolo, previo parere dell'Ufficiale sanitario, a condizioni da determinarsi caso per caso.

Il Comune risponde dei danni a terzi derivanti dagli scarichi delle fontanine non immessi nella fognatura.

B) USO POTABILE

Consumo minimo garantito

Art. 44 - Il consumo contrattuale garantito per le concessioni per uso potabile, non mai inferiore al minimo stabilito nella apposta tariffa, deve essere proporzionato all'importanza dello stabile per il quale è richiesta l'utenza e consistere in un multiplo di detta quantità minima per concessione e per trimestre pari almeno al numero degli appartamenti o quartieri in cui l'edificio è diviso.

Impianti per case minime popolari

Art. 45 - Per le case minime popolari può essere consentito che l'impegnativo minimo trimestrale sia ridotto alla metà di quello prescritto all'articolo precedente sempre che sia assicurato l'impegnativo procapite previsto dai regolamenti di igiene. In tali casi sarà praticata la riduzione a metà anche della quota di nolo e manutenzione del contatore.

Art. 46 - L'Ente gestore si riserva di variare di ufficio, anche in corso di contratto, il minimo garantito, quando esso non sia proporzionato alla importanza dello stabile servito.

Garanzie per concessioni a non proprietari

Art. 47 - Ogni utente di acqua per uso potabile che non sia proprietario, usufruttuario od enfiteuta dello stabile, prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare un deposito di L. 1.500.... a garanzia degli impegni assunti, in aggiunta a quanto sarebbe dovuto se l'utente fosse proprietario, usufruttuario od enfiteuta. Tale deposito può essere aumentato per le concessioni il cui consumo trimestrale sia superiore alla somma stabilita.

L'Ente gestore può incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

Il deposito viene restituito all'utente quando questi diventi proprietario dello stabile, oppure cessi di godere dell'acqua per scadenza della concessione e dopo che abbia liquidato ogni debito verso l'Ente gestore.

Prezzo acqua uso potabile

Art. 48 - Il prezzo dell'acqua concessa per uso potabile per i privati è stabilito nella seguente tariffa:

	Consumo minimo trimestrale mc	Canone annuo corrispondente al minimo garantito	Consumi eccedenti quelli garantiti mc
Acqua distribuita a carico naturale	mc. 27.....	L. 3.240.....	L. 50.....
Acqua distribuita con impianti di sollevamento		L.	L.

Gli abbonamenti per quantità superiori alle minime sopraindicate dovranno essere fatte per multipli di esse e dei relativi canoni.

I prezzi indicati nella tariffa suddetta sono ridotti del% per l'acqua per uso potabile concessa alle Amministrazioni dello Stato e dei Comuni e agli Istituti di pubblica beneficenza, regolarmente riconosciuti, limitatamente agli stabili direttamente serventi le finalità delle Amministrazioni, degli Istituti e delle opere suddette.

C) USO INDUSTRIALE

Art. 49 - Sono considerate concessioni per uso industriale quelle destinate agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e le trasformazioni delle materie prime e la produzione di luce, gas, forza motrice e simili, nonchè agli stabilimenti balneari, ai frigoriferi, alle lavanderie, agli stabilimenti portuali ed opifici industriali di pubbliche Amministrazioni, e quelle altre la cui destinazione sia da ritenersi tale a giudizio esclusivo dell'Ente gestore, con le limitazioni e garanzie da determinarsi caso per caso.

Art. 50 - Per le concessioni ad uso industriale con erogazione a contatore, l'Ente gestore si riserva di inserire nella derivazione, dopo l'apparecchio di misura, un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, le massime erogazioni in rapporto agli impegnativi contrattuali.

Concessioni stagionali

Art. 51 - Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha facoltà di fissare nel contratto di utenza minimi impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o di minore attività dell'industria, in maniera però che la variazione abbia inizio al principio dei trimestri solari.

Garanzie per concessioni a non proprietari

Art. 52 - Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria, in analogia al disposto dell'art. 47, deve depositare una somma da stabilirsi dall'Ente gestore, non superiore ad una annualità del canone, a garanzia dell'impegno assunto.

Impegnativi e prezzi dell'acqua per uso industriale

Art. 53 - Il minimo impegnativo per ogni concessione ad uso industriale è di mc. *Dieci*... al giorno.

Gli impegnativi superiori sono multipli del minimo.

Il prezzo dell'acqua per uso industriale è quello risultante dalla seguente tariffa differenziale:

	Prezzo per mc. di acqua a ca- rico naturale	Prezzo per mc. di acqua di- stribuita a sollevamento
Fino a mc. <u>4</u>	L. <u>50</u>	L.
da mc. <u>4</u>	" <u>55</u>	"
da mc. <u>6</u>	" <u>65</u>	"
.....	"	"
oltre mc. <u>10</u>	" <u>80</u>	"

Il consumo di acqua in eccedenza oltre il minimo garantito risultante dal contratto è tassato in ragione di L. 80... al mc., per impianti forniti di acqua a carico naturale, è di L. 50... al mc., per quelli serviti con l'impianto di sollevamento.

D) USI SPECIALI

Art. 54 - L'Ente gestore ove se ne manifesti la necessità potrà fare concessioni di acqua per altri usi non contemplati dal presente regolamento con le modalità, condizioni e prezzi da determinarsi caso per caso.

Bocche da incendio

Art. 55 - In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell'art. 16, l'Ente gestore può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'esterno o all'interno di uno stabile.

La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio da installare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. La Direzione dell'acquedotto si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di collaudare le opere ultimato. Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Servizio dell'acquedotto prima della esecuzione.

Gli oneri posti a carico dell'Ente gestore dalle art. 26 del presente regolamento si intendono estesi fino al limite della proprietà privata nel caso di bocche da incendio installate all'interno degli stabili, e fino alla bocca di erogazione, compresa, quando questa risulti impiantata all'esterno degli stabili ancorchè situata in aree e recinti privati, sempre che le parti dell'impianto in sede privata risultino costruite dallo stesso Ente gestore e che le bocche antincendi siano del tipo adottate dall'Ente per le bocche da incendio stradali.

Presa unica per Bocche Incendio

Art. 56 - Le diramazioni per bocche da incendio sono isolate, con attacco diretto dalla tubazione stradale, ed indipendenti da qualunque altra derivazione.

Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi, è vietata di derivare qualsiasi tubazione come è vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

Tutte le bocche di erogazione verranno suggellate dal Servizio dell'acquedotto e solo in caso d'incendio l'utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone però tempestivo avviso scritto alla Direzione dell'acquedotto.

La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto entro 24 ore dalla segnalazione dell'incendio, danno luogo alle sanzioni di cui all'art. 88.

Verifica Bocche Incendio

Art. 57 - L'utente potrà richiedere la verifica del funzionamento delle bocche da incendio che dovrà essere eseguita in presenza del personale dell'acquedotto che provvede alla riapposizione dei suggelli. Per tale verifica l'utente deve versare anticipatamente al Servizio dell'acquedotto L. 1.000.000. per ogni bocca da verificare.

Nessuna responsabilità assume comunque l'Ente gestore per l'efficienza del funzionamento delle bocche in caso d'incendio.

L'Ente stesso si riserva il diritto di verificare in qualunque momento l'impianto interno e di addebitare all'utente l'importo dell'acqua per eventuali perdite delle condotte o degli apparecchi, in base ad accertamenti tecnici del Servizio dell'acquedotto.

Canoni Bocche Incendio

Art. 58 - I canoni annui per le concessioni per le bocche da incendio, salvo quanto è disposto dall'art. 26, sono determinati in base alle seguenti tariffe:

- a) bocche da incendio negli uffici destinati ad abitazione, negli ospedali, ospizi, istituti, scuole, caserme, carceri, e simili, nonchè nelle vie e piazze per le bocche impiantate a richiesta dei Comuni, per ogni bocca L. 1.000.000. -
- b) negli edifici non destinati per la massima parte ad abitazione, negli opifici e nelle officine di ogni genere e non contenenti depositi di materiali di facile combustione, per ogni bocca L. 1.500.000. -
- c) per gli edifici di cui al comma precedente contenenti materie di facile combustione, per ogni bocca L. 2.500.000. -
- d) per teatri ed altri edifici, locali e recinti ad uso spettacoli, per ogni bocca L. 3.000.000. -
- e) per bocche da incendio provvisorie per stabili a qualsiasi uso destinati, per ogni bocca e per ogni mese L. 200.000. -

Per gli impianti speciali di estinzione d'incendi a bocche multiple saranno stabilite condizioni particolari.

Art. 59 - A garanzia dell'uso delle bocche da incendio l'utente, all'atto della concessione, deve versare per ciascuna di esse un deposito di L. 10.000... che sarà incamerato a titolo di risarcimento di danni in caso di infrazioni, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Qualora il concessionario dell'utenza non sia il proprietario dello stabile il deposito di garanzia deve essere aumentato del 50% della somma indicata.

E) CONCESSIONI PROVVISORIE

Natura delle concessioni provvisorie

Art. 60 - Sono considerate concessioni provvisorie quelle:

- a) che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall'art. 6;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti presistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore;
- d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o di enti pubblici o privati, col consenso degli stessi e dell'Ente gestore, quando l'acqua distribuita venga da esso fornita;
- e) che siano fatte con prelevamenti occasionali od isolati.

Art. 61 - Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie.

La tassa di cui all'art. 16 non è dovuta per le richieste di acqua di cui alla lettera e) allorché i prelevamenti devono effettuarsi da impianti esistenti.

Prezzi dell'acqua per concessioni provvisorie

Art. 62 - Il prezzo dell'acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 58 tanto per i canoni quanto per le eccedenze dei consumi oltre quelli trimestrali garantiti, è valutato in base alla tariffa per i singoli usi aumentata del 5 %.

Il prezzo dell'acqua per i prelevamenti di cui alla lettera e) è stabilito in L. 80..... al mc. per acqua non sollevata e L. al mc. per acqua sollevata.

Norme di pagamento per le concessioni provvisorie

Art. 63 - Per ottenere una concessione provvisoria l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della concessione, l'intero canone dovuto per tutta la durata della stessa, se essa è fatta con impegno a luce tassata.

Per le concessioni a contatore deve essere pagata anticipatamente oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto degli eventuali consumi in eccedenza, non inferiore allo importo del canone per un trimestre.

Le richieste di acqua di cui alla lettera e) dello art. 60 devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento eseguito dell'intero importo dell'acqua ai prezzi dell'articolo precedente.

Art. 64 - Per tutte le concessioni provvisorie è riservata allo Ente gestore la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

Titolo III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

Misura e pagamento dell'acqua

Art. 65 - L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto.

L'acqua invece concessa a luce tassata viene modulata da lente idrometrica e pagata in ragione della quantità di acqua richiesta.

Eccedenze

Art. 66 - Le eccedenze di consumo dell'acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due letture trimestrali consecutive ed il consumo impegnato per il periodo corrispondente, sono liquidate trimestralmente.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di concessione per un trimestre, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri trimestri.

Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua è considerato soltanto il numero intero di mc. rilevato all'atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni di mc.-

Modalità di pagamento

Art. 67 - Il pagamento dei consumi in abbonamento per le concessioni d'acqua e delle quote di nolo e manutenzione degli apparecchi misuratori ed eventualmente di manutenzione delle derivazioni, devono effettuarsi presso la Esattoria Comunale ovvero ad un esattore nominato dall'Ente gestore. Detti pagamenti devono effettuarsi, contro rilascio di regolare quietanza, in corrispondenza delle rate delle imposte dirette nei limiti di tempo stabiliti per la riscossione diretta da parte dell'Ente gestore, a presentazione delle relative bollette.

I pagamenti relativi agli eventuali maggiori consumi trimestrali man mano che verranno accertati, e l'importo di altra somma dovuta all'Ente gestore per qualsiasi titolo ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione in corrispondenza alla prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette od a presentazione di fatture nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente gestore.

Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

I pagamenti dovuti per i canoni e le eccedenze dalle Amministrazioni dello Stato sono fatti direttamente all'Ente gestore su presentazione delle relative fatture.

Art. 68 - Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove concessioni fatte nel corso dell'anno dovrà avere luogo mediante versamento diretto a mezzo del c/c postale intestato all'Ente gestore entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta dall'Ente stesso.

Quando l'ammontare dei canoni da pagare sia superiore a quello dovuto per un semestre, l'Ente gestore potrà autorizzare il pagamento in due rate di cui una sarà pagata al momento della stipula dello atto di concessione.

La stessa norma si applica per il pagamento della differenza di canone dovuto per l'aumento del minimo del consumo garantito e per i pagamenti inerenti al trapasso.

Ritardo nei pagamenti

Art. 69 - In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

La morosità dà inoltre diritto all'Ente gestore di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell'abbonamento, salvo i casi di rescissione di cui all'art. 33.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'abbonato moroso pagherà oltre le somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che l'Ente gestore incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione ai sensi dell'art. 37.

Tipi degli apparecchi di misura. Quote nolo e manutenzione

Art. 70 - Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura della acqua sono stabiliti dall'Ente gestore in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

L'Ente gestore ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavvisi o di giustificazione qualsiasi.

Gli apparecchi sono di proprietà dell'Ente gestore; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono le seguenti:

Per contatori caratteristica mc.	3	L
" " " mc.	5	L
" " " mc.	7	L
" " " mc.	10	L

Esse, ripartite in quote trimestrali, sono dovute a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la concessione.

Posizione e custodia apparecchi di misura

Art. 71 - Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Ente gestore, di facile accesso agli agenti dell'acquedotto.

Essi sono di norma situati nell'atrio di entrata degli stabili o in altro locale a pianterreno, o scantinato, in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio, o al confine della proprietà dell'utente, ed occorrendo, eccezionalmente, in apposito pozzetto in sede stradale.

L'Ente gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spesa dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche od alla conservazione dell'apparecchio.

Gli apparecchi misuratori sono custoditi in apposita nicchia o pozzetto costruiti a spese dell'utente, con apposito sportello di chiusura o chiusino stradale, la cui chiave è tenuta dagli agenti dell'acquedotto.

L'utente può munirsi, per i suoi bisogni, di altra chiave in guisa però da non impedire la diretta constatazione da parte degli agenti dell'acquedotto anche senza il suo intervento.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico, apposto dall'Ente gestore.

L'effrazione od alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della concessione.

Guasti agli apparecchi

Art. 72 - L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio dell'acquedotto affinché questo possa provvedere.

Verbali di posa del contatore

Art. 73 - La constatazione dell'applicazione ed esistenza dello apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'abbonato, su modulo a stampa, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio dell'acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.

Rimozione e sostituzione del contatore

Art. 74 - All'atto della rimozione e della sostituzione gli apparecchi di misura sono redatti, su speciali moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dagli agenti dell'acquedotto. In mancanza dell'utente e quando l'agente dell'Ente gestore non sia giurato, il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali oltre i dati di cui all'art. precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Lettura dei misuratori

Art. 75 - La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita negli ultimi giorni di ogni trimestre solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza trimestrale senza che l'utente possa avanzare reclami o risarcimenti di danni. Per gli impianti per uso potabile, con impegno fisso trimestrale, l'intervallo fra due letture successive, agli effetti dell'accertamento dei consumi può variare di cinque giorni in più o in meno senza che perciò l'utente possa avanzare reclami di sorta. Tale periodo sarà superato, l'accertamento dei consumi sarà fatto tenendo conto dell'impegnativo giornaliero ricavato dall'impegnativo trimestrale fisso di cui all'art. 27 e per il numero totale dei giorni compresi tra le due letture dei contatori.

L'Ente gestore ha la facoltà di far eseguire quando voglia letture a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti straordinari quando lo ritenga necessario.

L'agente incaricato della lettura depone nel sito di custodia del contatore un modulo contenente la indicazione della lettura fatta e la data del rilevamento.

Art. 76 - Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura trimestrale del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo, viene senza altro disposta la chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di cui all'art. 37.

Irregolare funzionamento del contatore. Medie

Art. 77 - Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte dell'Ente gestore.

Verifica, a richiesta, dei misuratori

Art. 78 - Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Ente gestore dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito di L. 20.000..... dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Ente gestore che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al trimestre precedente a quelle in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente.

Se invece la verifica comprova la esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, l'Ente gestore incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

Per gli impianti a luce tassata, modulati da lenti idrometriche, il predetto limite di tolleranza è del 10% per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.

Titolo IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Prescrizioni e modalità costruttive

Art. 79 - L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono intanto da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 80 - Quando gli stabili serviti di acqua sono situati su strade provviste di fognatura, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fogna stradale.

Art. 81 - Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate nè di camini, e di massima in posizione non soggetta a temperatura eccessiva. Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione.

Le condutture dovranno essere costruite e mantenute a regola di arte.

Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti.

Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dall'acquedotto od eventualmente dall'Ufficio di Igiene e Sanità Comunale.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte interne. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico altro rubinetto che ne consenta l'isolamento dal servizio.

Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte. E' pertanto assolutamente vietata la inserzione di rubinetti a maschio nelle condotte stesse.

I tubi ed i pezzi speciali da usarsi nelle installazioni interne devono essere di ghisa catramata a caldo, di rame, o di ferro zincato (potranno ammettersi i tubi di piombo nei casi consentiti).

Divieti

Art. 82 - E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

Così è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al disopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Impianti di pompaggio

Art. 83 - Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nello interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dall'Ente gestore dell'acquedotto, il quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tali impianti.

Art. 84 - E' vietato l'impianto di serbatoi per la raccolta e distribuzione dell'acqua ad uso potabile.

Tale divieto non ha luogo quando si tratti di acqua distribuita per altri usi purchè il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua di ritornare nei tubi adduttori.

Nel caso che tali serbatoi siano impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni di acqua al disotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti, l'Ente gestore dell'acquedotto si riserva il diritto di ordinare la rimozione e, in caso di inadempienza, di disporre la sospensione dell'erogazione e la revoca della concessione.

Modifiche

Art. 85 - L'Ente gestore potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessarie e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso di inadempienza l'Ente gestore avrà facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Perdite. Danni. Responsabilità

Art. 86 - Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, nè l'Ente gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

Vigilanza

Art. 87 - L'Ente gestore avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi agenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli agenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che nel rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali. Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diverse prescrizioni della Direzione del Servizio dell'acquedotto.

In caso di opposizione od ostacolo, l'Ente gestore si riserva il diritto di sospensione immediata della erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Ente gestore alla revoca della concessione o alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

Titolo V

INFRAZIONI

Art. 88 - La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto all'Ente gestore di sospendere la erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di L. ad un massimo di L. da applicarsi su proposta del Servizio dell'acquedotto dall'Ente gestore, senza intervento del Magistrato, oltre il rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore a L. e l'Ente gestore avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'articolo 36.

Art. 89 - Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli o non adempia alle prescrizioni dottate dall'Ente gestore ovvero sia recidivo, l'Ente gestore potrà sospendere la somministrazione della acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'articolo 33.

Art. 90 - Le infrazioni alle norme del presente regolamento so
no constatate dagli agenti dell'Ente gestore con regolare verbale
di cui una copia è consegnata all'utente.

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91 - Gli agenti e gli impiegati addetti al Servizio dello
acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento personale rila-
sciata dall'Ente gestore, timbrata e firmata, con la indicazione dei
connotati e delle generalità e qualifica del titolare. Questi, do-
vendo entrare negli immobili di privata proprietà, è tenuto ad esi-
birla all'utente.

Art. 92 - E' vietato agli agenti dell'acquedotto di accettare,
sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti.

Art. 93 - Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni
di acqua, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo cari-
co del concessionario.

Art. 94 - Per quanto non è previsto nel presente regolamento so
no applicabili le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Co-
loro che non intendessero accettarlo dovranno dichiararlo per iscrit
to all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 29.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to Carbone

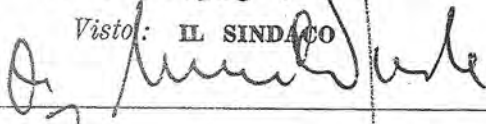
Il Consigliere Anziano
f.to F. Ieraci

IL PRESIDENTE
f.to Dr. G. Pasquale

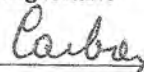
La presente è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 2-9-1963

Visto: IL SINDACO



Il Segretario



Della sujestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno 28 agosto 1963 e spedita copia alla Prefettura il 2-9-1963 Prot. n. 2175 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il Segretario
(f/to Delfino)

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il giorno ^{festivo} _{di mercato} oppure dal al e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Il Segretario

Li

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo pretorio dal al ed invio al Prefetto della Provincia in data Prot. n.

Li

Il Segretario

PREFETTURA DI

Li

Prot. n.

Div.

IL PREFETTO